

CIRCOLARE N. 6/2021

ADEMPIMENTI FISCALI



LAW & TAX CONSULTING

TAX CONSULTING



Piazza Vicenza, 8 – 38122 Trento (TN)

Tel. 0461.1730280

Fax 0461.1730299

info@taxconsulting.tn.it

Gentile cliente,

in questa circolare troverai:

- indicazioni relative all'annullamento automatico dei ruoli sino a euro 5.000 (art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 conv. L. 21.5.2021 e DM 14.7.2021)
- indicazioni relative all'esonero contributivo parziale per i professionisti iscritti alle casse previdenziali private (L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e DM 17.5.2021 – Presentazione delle domande entro il 31.10.2021)
- indicazioni relative ai rapporti di scambio tra Italia e San Marino (fatturazione elettronica – novità dell'1.10.2021)

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI RUOLI SINO A 5.000,00 EURO

1. PREMESSA

Con l'art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.

L'annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Per il perfezionamento dell'annullamento:

- non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate, lo dispone entro il 31.10.2021.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall'art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all'albo dell'art. 53 del DLgs. 446/97.

L'annullamento si perfeziona secondo la procedura e le date individuate con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).

Le somme pagate prima dell'annullamento restano incamerate senza possibilità di rimborso.

2. AMBITO APPLICATIVO

Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dall'1.1.2000 al 31.12.2010.

Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L'importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo).

Con le eccezioni di cui si dirà, rientrano nell'annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria o contributiva. Del pari, rientra ogni tipo di ruolo, sia esso ordinario, straordinario o frazionato (ossia iscritto in pendenza di ricorso).

La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di 5.000,00 euro (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

2.1 NOZIONE DI SINGOLO CARICO

Il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, contributo o altra entrata), sanzioni e interessi.

Ne consegue che ai fini dell'annullamento non sembra rilevare l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l'importo di ciascuno di essi.

ADEMPIMENTI FISCALI

2.2 CARICHI OGGETTO DI “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” O DEL “SALDO E STRALCIO”

Nell'annullamento automatico sono compresi i ruoli oggetto della c.d. “rottamazione dei ruoli” dell'art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di cui all'art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente di ipotizzare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni o del saldo e stralcio possono essere interessati dall'annullamento automatico.

È anche possibile generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall'annullamento automatico.

2.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- l'IVA riscossa all'importazione.

3. REQUISITO REDDITUALE

Lo stralcio automatico è circoscritto ai soggetti (tanto persone fisiche quanto soggetti diversi) che, nel periodo d'imposta 2019 (modello REDDITI 2020), hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro.

Il menzionato requisito viene verificato esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate, quand'anche il ruolo sia stato formato da un diverso ente impositore (ad esempio il Comune) oppure da un ente previdenziale come l'INPS.

Tale verifica si esegue considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche.

3.1 NOZIONE DI REDDITO IMPONIBILE

La nozione di reddito imponibile, rilevante ai fini dell'annullamento in esame, dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, senza che rilevino le detrazioni di imposta.

Sembra che non debbano essere presi in considerazione:

- i redditi assoggettati a tassazione separata;
- i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva (salvo diversa indicazione legislativa, come avviene per la “cedolare secca” sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014);
- i redditi tassati alla fonte a titolo d'imposta;
- i redditi esenti.

Al riguardo sarebbero comunque opportuni chiarimenti ufficiali.

3.2 OBBLIGATI SOLIDALI

L'annullamento dei ruoli è subordinato alla verifica del requisito reddituale che deve sussistere in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del debito.

Ipotizziamo un ruolo derivante da imposta di registro, in cui sono obbligati al pagamento sia il venditore sia l'acquirente.

Se uno solo dei due ha conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito superiore a 30.000,00 euro, lo stralcio non si verifica.

4. PROCEDURA

La procedura per l'annullamento dei ruoli non richiede un'attività da parte del contribuente, ed è descritta dal DM 14.7.2021.

Detta procedura può essere sintetizzata nelle seguenti date:

- entro il 20.8.2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dall'1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro;
- entro il 30.9.2021, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro;

ADEMPIMENTI FISCALI

- il 31.10.2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l'annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.

5. SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE E DELLA PRESCRIZIONE

Per i ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione, nonché dei termini di prescrizione, dal 23.3.2021 al 31.10.2021.

Sembra potersi affermare che la sospensione non riguardi solo i ruoli in concreto suscettibili di annullamento automatico, ma tutti i ruoli che al 23.3.2021 erano di ammontare sino a 5.000,00 euro, a prescindere dal requisito reddituale.

ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE**1. PREMESSA**

La L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all'INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 (in

quiescenza e assunti per l'emergenza COVID-19).

La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Di seguito si analizza l'esonero contributivo per i professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

L'esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS è stato analizzato in una precedente circolare.

2. AMBITO SOGGETTIVO

L'agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti, entro la data di entrata in vigore della L. 30.12.2020 n. 178 (ossia, l'1.1.2021), agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 (Casse previdenziali private).

Nella seguente tabella si riportano gli Enti e i professionisti rientranti nell'esonero in argomento, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica al DL 22.3.2021 n. 41 (DL "Sostegni").

L'esonero spetta altresì ai medici, agli infermieri, agli altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3, in quiescenza e assunti per l'emergenza COVID-19 (ai sensi dell'art. 2-bis co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18)

ENTE	PROFESSIONISTA
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dottori commercialisti (CNPADC)	Commercialisti
Cassa forense	Avvocati
Cassa nazionale del notariato	Notai
Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri (CNPR)	Ragionieri
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL)	Consulenti del lavoro
Ente nazionale previdenza assistenza biologi (ENPAB)	Biologi
Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF)	Farmacisti
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA)	Agrotecnici e Periti agrari
Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM)	Medici e odontoiatri
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP)	Psicologi
Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)	Infermieri
Ente nazionale previdenza dei medici e veterinari (ENPAV)	Veterinari
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP)	Agronomi, Forestali, Attuari, Chimici, Geologi
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPi)	Periti industriali
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA)	Ingegneri e Architetti

ADEMPIMENTI FISCALI

ENTE	PROFESSIONISTA
Cassa geometri	Geometri
INPGI	Giornalisti

3. REQUISITI

L'art. 1 co. 20 - 22-*bis* della L. 30.12.2020 n. 178 e successivamente il DM 17.5.2021 prevedono i requisiti che i lavoratori devono possedere al fine di accedere allo sgravio.

In particolare, il professionista deve:

- aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (art. 1 co. 2 lett. a) del DM 17.5.2021);
- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro (art. 1 co. 2 lett. b) del DM 17.5.2021). Per la verifica del requisito il professionista deve fare riferimento al reddito individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e compensi percepiti e i costi inerenti l'attività;
- essere in regola con i versamenti contributivi (art. 2 co. 4 del DM 17.5.2021). L'art. 47-*bis* del DL 25.5.2021 n. 73 ha previsto che la regolarità contributiva venga verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dall'1.11.2021 e assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31.10.2021;
- non essere titolare di contratto di lavoro subordinato (eccetto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) (art. 1 co. 3 lett. a) del DM 17.5.2021);
- non essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, con le medesime finalità (art. 1 co. 3 lett. b) del DM 17.5.2021).

Il requisito reddituale e quello riguardante il calo del fatturato o dei corrispettivi non sono richiesti per i professionisti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

Inoltre, alcune Casse sono in attesa di chiarimenti ministeriali riguardanti l'ipotesi di accesso alla misura in favore di titolari di pensione diretta o rapporto di

lavoro subordinato solo per un periodo limitato dell'anno 2021 (cfr. comunicato CNPR 4.8.2021 e comunicato CNPADC 5.8.2021). In attesa di tali chiarimenti, i soggetti in questione possono comunque presentare la domanda di esonero.

Personale sanitario

L'esonero è esteso, per espressa previsione di legge (art. 1 co. 21 della L. 30.12.2020 n. 178), anche ai medici, infermieri, altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3 in quiescenza. In particolare, l'esonero è riconosciuto in caso di incarico conferito nel corso del 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi dell'art. 2-*bis* co. 5 del DL 17.3.2020 n. 18.

L'esonero si applica limitatamente ai periodi in cui i lavoratori sono stati titolari di detti rapporti di lavoro.

Per tale categoria, inoltre, i requisiti sopraindicati non sono richiesti.

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

L'agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" – adottato il 19.3.2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28.1.2021 – e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

4. CONTRIBUTO ESONERABILE

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DM 17.5.2021, l'esonero si applica sui contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021.

L'agevolazione non riguarda i contributi integrativi che pertanto restano dovuti in misura intera.

Tenuto conto del ritardo nella pubblicazione del DM 17.5.2021 (avvenuta solo a fine luglio 2021), specifiche Casse hanno prorogato i versamenti in scadenza o hanno rivisto il calendario delle scadenze contributive.

Di seguito si segnalano le indicazioni fornite dalle Casse dei commercialisti, dei ragionieri, dei

ADEMPIMENTI FISCALI

consulenti del lavoro e degli avvocati; in relazione agli altri professionisti occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dalla Cassa di competenza.

Commercialisti

L'esonero si applica sulla (comunicato CNPADC 5.8.2021):

- prima rata contributo minimo (scadenza 30.9.2021);
- seconda rata contributo minimo (scadenza 2.11.2021);
- prima rata/rata unica eccedenze contributive (scadenza 20.12.2021).

Ragionieri

L'esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti per l'anno 2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei contributi soggettivi supplementari, nel limite di importo massimo individuale di 3.000,00 euro (comunicato CNPR 4.8.2021).

Consulenti del lavoro

L'esonero riguarda la contribuzione soggettiva (sia la misura minima, sia l'eccedenza) dovuta per l'anno di competenza 2021, da versare con scadenze ordinarie entro il 31.12.2021 (comunicato ENPACL 2.8.2021).

In particolare, tenuto conto del nuovo calendario delle scadenze contributive – reso noto con il comunicato ENPACL 3.8.2021 – l'esonero riguarda le tre rate del contributo soggettivo, in scadenza il:

- 31.10.2021, prima rata;
- 30.11.2021, seconda rata;
- 31.12.2021, terza rata.

Avvocati

L'esonero riguarda i contributi soggettivi con scadenza entro il 31.12.2021, sia il minimo soggettivo 2021 sia i contributi dovuti in autoliquidazione IRPEF relativa all'anno 2020 - Mod. 5/2021 (comunicato Cassa forense 5.8.2021).

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata alla Cassa di appartenenza del professionista entro il 31.10.2021, seguendo le procedure che la stessa ha predisposto.

Ad esempio, la domanda deve essere presentata attraverso:

- il servizio *on line* DEC, per gli iscritti alla CNPADC;
- la procedura presente nell'area riservata del sito, nella sezione "DISPOSIZIONI E DICH.REDDITI", "Domanda esonero parziale contributi 2021", per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri (CNPR);
- in occasione della comunicazione del volume di affari e del reddito professionale 2020, per gli iscritti all'ENPACL;
- attraverso la specifica procedura *on line* accessibile dall'area riservata del sito, per gli iscritti alla Cassa Forense.

L'esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

6. MISURA DELL'ESONERO

L'esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun professionista.

L'importo complessivo dell'esonero sarà definito dalla Cassa di appartenenza solo successivamente all'emanazione di un ulteriore decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia, che stabilirà criteri e modalità alle quali le stesse Casse dovranno fare riferimento per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate (1.000 milioni di euro).

3. RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO – FATTURAZIONE ELETTRONICA – REGOLE TECNICHE

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 5.8.2021 n. 211273, ha stabilito che per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative a cessioni di beni effettuate tra operatori residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino dovranno essere seguite le regole tecniche disciplinate dal provv. 30.4.2018 n. 89757.

Nel provvedimento sono definite, tra l'altro, le procedure relative alla trasmissione e convalida delle fatture emesse da operatori residenti, stabiliti o

ADEMPIMENTI FISCALI

identificati nel territorio dello Stato nei confronti di operatori sanmarinesi e quelle inerenti le cessioni da parte di questi ultimi nei confronti di soggetti passivi nazionali.

Le disposizioni del DL “Crescita” (art. 12 del DL 34/2019) e quelle contenute nel successivo decreto con il quale è stata ridefinita la disciplina degli scambi fra i due Paesi (DM 21.6.2021) prevedono infatti la “modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA” (motivazioni del provv. 211273/2021).

3.1 DECORRENZA

Dall’1.10.2021 e fino al 30.6.2022, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra Italia e San Marino potranno essere emesse e ricevute in formato analogico o elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI), mentre dall’1.7.2022, salvi gli esoneri previsti da specifiche disposizioni di legge (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021), non potrà più essere utilizzato il formato cartaceo.

3.2 CESSIONE VERSO OPERATORI SANMARINESI

Le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino, il quale, nei quattro mesi successivi all’emissione, comunica l’esito dei controlli sul documento, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 co. 1 del DM 21.6.2021). Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l’operazione è assoggettata ad IVA e il soggetto passivo residente, stabilito o identificato in Italia è tenuto ad emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72. Accedendo ai servizi di consultazione presenti sul portale “Fatture e Corrispettivi” sarà possibile visualizzare non soltanto i dati fiscali delle fatture inviate verso San Marino, ma anche l’esito con-seguente ai suddetti controlli.

Codice destinatario

In data 31.8.2021, l’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana. Tale codice è composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: “2R4GTO8”.

3.3 CESSIONI DA OPERATORI SANMARINESI

Per quanto concerne le cessioni da operatori sammarinesi con addebito dell’IVA, l’art. 7 del DM 21.6.2021 dispone che:

- l’imposta è versata dall’operatore economico di San Marino al proprio ufficio tributario, il quale, a sua volta, entro 15 giorni, trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, trasmettendo altresì gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;
- l’Agenzia, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi;
- l’esito positivo del controllo è reso noto telematicamente all’ufficio tributario di San Marino e al cessionario, che da tale momento è legittimato a operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli artt. 19 ss. del DPR 633/72.

Anche in questo caso, l’accesso ai servizi di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi” consente di verificare il risultato dei controlli operati dall’Agenzia delle Entrate, indispensabile ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. In caso di cessioni verso il territorio dello Stato senza addebito d’imposta (art. 8 del DM 21.6.2021), sarà possibile visualizzare l’informazione circa l’esito positivo dei controlli, così da porre in essere la procedura di assolvimento dell’IVA prevista dall’art. 17 co. 2 del DPR 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche (art. 8 co. 1 del DM 21.6.2021).

6. CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE – ULTIMO TRIMESTRE 2020 – SPETTANZA ALLE ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE – ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 26.8.2021 n. 562, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’associazione sportiva dilettantistica, che svolga la propria attività istituzionale in un immobile locato, non può accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, con riferimento all’ultimo trimestre 2020, anche se svolge attività con uno dei codici ATECO elencati negli Allegati 1 e 2 al DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), in quanto gli artt. 8 e 8-bis del DL

ADEMPIMENTI FISCALI

137/2020 riservano tale beneficio alle sole "imprese".

6.1 CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI PER L'ULTIMO TRIMESTRE 2020

Si ricorda che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 hanno esteso il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
- alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020;
- alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al DL 137/2020, che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020;
- indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (ma resta necessario il calo del fatturato, fatti salvi i soggetti esonerati).

6.2 APPLICABILITA' ALLE SOLE IMPRESE

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 562/2021, posto che gli artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020 riservano espressamente il credito d'imposta, per l'ultimo trimestre 2020, alle "imprese", non possono accedere al beneficio per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 gli enti non commerciali che svolgano attività con i codici ATECO individuati dai suddetti allegati.

A nulla rileva, in questo contesto, il fatto che gli artt. 8 e 8-bis del DL Ristori rinviino "in quanto compatibili" alle disposizioni dell'art. 28 del DL 34/2020 (che, al co. 4, estende il credito agli enti non commerciali), atteso che il DL "Ristori" ha espressa-mente ridefinito il campo soggettivo di applicazione del credito per l'ultimo trimestre 2020, limitandolo alle "imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati" rispettivamente negli allegati 1 e 2.

12. SPLIT PAYMENT – MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA – OMESSA FATTURAZIONE DEL TERZO – MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 531, sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa le modalità attraverso le quali il

cessionario o committente (mandatario) può regolarizzare un'operazione con IVA applicata in split payment (art. 17-ter del DPR 633/72), ove sussista un rapporto di mandato senza rappresentanza.

12.1 REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

In passato era già stato chiarito che, fermo restando il versamento dell'IVA addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, se le Pubbliche Amministrazioni ricevono una fattura con imposta inferiore a quella dovuta, per acquisti effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse devono versare l'IVA oggetto di regolarizzazione con la procedura di cui all'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2017 n. 27).

12.2 MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA

In presenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza esistente fra due enti soggetti alla disciplina della scissione dei pagamenti, tuttavia, se l'IVA è già stata assolta dal mandante sulla base della fattura di riaddebito emessa dal mandatario e quest'ultimo non riceve la fattura dal terzo, il mandatario può regolarizzare l'operazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 contabilizzando l'imposta

ADEMPIMENTI FISCALI

dovuta nei registri IVA acquisti e vendite, senza effettuare alcun versamento all'Erario.

14. CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHI TELEVISIVI (C.D. "BONUS TV ROTTAMAZIONE") – PROCEDURA DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

Con il DM 5.7.2021, pubblicato sulla G.U. 7.8.2021 n. 188, sono state stabilite le modalità per richiedere il contributo per l'acquisto di apparecchi televisivi conformi alle nuove tecnologie del digitale terrestre, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti (c.d. "bonus TV rottamazione"), previsto dall'art. 1 co. 614 della L. 30.12.2020 n. 178.

L'agevolazione è volta a incentivare il corretto smaltimento nonché la sostituzione dei vecchi modelli non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.

14.1 SOGGETTI BENEFICARI

Possono beneficiare dell'agevolazione tutti i residenti in Italia che, al momento della richiesta del contributo, sono intestatari del canone RAI (addebitato in bolletta o che corrispondono il canone mediante il modello F24), nonché le persone fisiche, residenti in Italia, che al 31.12.2020 risultino di età pari o superiore a 75 anni e, in quanto tali, siano esentati dal pagamento del canone RAI.

L'accesso all'agevolazione non è condizionato all'ammontare dell'ISEE.

14.2 APPARECCHIATURE OBSOLETE

Il riconoscimento del *bonus* è subordinato al corretto smaltimento dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2.

Ai fini in esame si considerano "obsolete" le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente al 22.12.2018.

14.3 MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il contributo è riconosciuto una sola volta con riferimento all'acquisto di un solo apparecchio TV, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico, e si sostanzia in uno sconto praticato dal venditore all'utente finale, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita (comprensivo dell'IVA), nel limite massimo di 100,00 euro.

Il contributo può essere richiesto dal 23.8.2021 e

fino al 31.12.2022, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.

Cumulabilità con il precedente contributo

L'agevolazione è cumulabile con quella prevista dal DM 18.10.2019 per l'acquisto di televisori o decoder idonei alla ricezione di programmi TV con i nuovi standard trasmissivi, qualora il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 20.000,00 euro, ma il cui importo è però ridotto a 30,00 euro o al minor prezzo di vendita.

15. CONTROLLI DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI – SOCIETA' SUBAPPALTATRICE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - ESCLUSIONE

Con la risposta a interpello 3.8.2021 n. 525, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione della disciplina relativa al controllo del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'ambito degli appalti e subappalti, di cui all'art. 17-*bis* del DLgs. 241/97, in caso di società subappaltatrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al DL 347/2003.

15.1 INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL DURC

Ai fini della disapplicazione della disciplina di cui all'art. 17-*bis* del DLgs. 241/97, l'Agenzia chiarisce che alla certificazione di regolarità fiscale (DURF) non può essere esteso quanto previsto per il DURC dall'art. 5 del DM 30.1.2015, che riconosce all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale.

Pertanto, non sarebbe sufficiente che la società subappaltatrice attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

15.2 RISPETTO DELLA "PAR CONDICIO CREDITORUM"

L'Agenzia delle Entrate precisa però che occorre considerare anche la peculiare situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria, da cui deriva l'indisponibilità in capo all'imprenditore del

ADEMPIMENTI FISCALI

complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della “*par condicio creditorum*”, salve le cause legittime di prelazione, con la sola eccezione di crediti da soddisfare in via prioritaria per esigenze connesse alla prosecuzione dell’attività d’impresa, ma comunque previa autorizzazione del giudice delegato.

A seguito dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, la società non può quindi arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali, nella specie versare le ritenute relative al periodo antecedente, se non nel rispetto della prevista procedura di accertamento del passivo e liquidazione dell’attivo.

Ne deriva quindi, secondo l’Agenzia, che, con riguardo ai debiti pregressi antecedenti l’ammissione alla procedura concorsuale, non possano applicarsi i vincoli previsti dall’art. 17-bis del DLgs. 241/97 e non si possa sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa subappaltatrice.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.
Tax Consulting S.r.l.